PARPAGLIA. Erano votati anche gli altri, signor presidente.

PRESIDENTE. Ella parla dell'articolo 154: ora l'articolo 154 non è compreso nella presente legge, ed ella non ha diritto di fare altre proposte.

PARPAGLIA. Io non voleva fare alcuna proposta speciale; del resto, ci tengo poco.

PRESIDENTE. Ed io non posso acconsentire che sollevi una questione quando che la legge fu discussa e votata.

Dunque l'articolo 8 che è l'ultimo della legge rimane staccato e formerà argomento di una discussione speciale dopo il bilancio dell'interno.

Sarà poi fissato il giorno in cui si passerà alla votazione per squittinio segreto della presente legge.

MORRONE. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Su che?

MORRONE. Nella relazione della Commissione si propone un ordine del giorno che io ho il dovere di svolgere, e vi adempirò brevissimamente.

Trattandosi di portare delle modificazioni ad un organamento giudiziario, il primo oggetto che doveva colpire, e che colpì l'esame della Commissione furono i due articoli 129 e 139 relativi al Pubblico Ministero. Questi due articoli si staccano positivamente dal sistema che le precedenti legislazioni avevano adottato relativamente al Pubblico Ministero.

La Commissione vedeva, direi quasi, la necessità assoluta di portare la sua disamina su questi due articoli fondamentali dell'istituzione del Pubblico Ministero come trovasi organato nella legge attuale. Essa non metteva in discussione se fosse opportuno oppure no un Pubblico Ministero; imperocchè non voleva scuotere le basi su cui poggia tutta l'organizzazione giudiziaria vigente.

Nondimeno non poteva non restare scossa dal principio scritto nell'articolo 129, che il Pubblico Ministero fosse innanzi al potere giudiziario il rappresentante del potere esecutivo. Imperocchè pareva alla Commissione che mancasse la materia da rappresentare, poichè innanzi al potere giudiziario si portano contestazioni o per interessi civili o per reintegrazione di un diritto; quindi il diritto di adire la giurisdizione del magistrato, non essendo certamente del potere esecutivo, qual ragione vi può essere perchè nello esplicamento dell'atto giurisdizionale sia necessaria la presenza di un funzionario posto sotto la direzione del ministro della giustizia, per rappresentarvi il potere esecutivo medesimo? Ma che! vorrebbesi forse dire che esso che è mutabile e politico, avesse, non dico, il diritto, ma l'opportunità di vagliare il merito delle pronunziazioni dell'autorità giudiziaria? No, per la dignità nostra nazionale, questo non direbbesi, non si è detto, non si dirà. Ma dunque se la cosa è così, quale interesse del potere esecutivo viene egli a tutelare? E la tutela dei diritti del cittadino non sarà dunque il sacro deposito che lo Statuto affida all'autorità giudiziaria, libera, indipendente, inamovibile?

Per queste considerazioni, o signori, il dirò francamente, sembrava alla Commissione un controsenso logico questo memorando articolo 129. E ciò nel diritto comune. Ma nel diritto costituzionale si presenta a fare prova di sè l'altro articolo non meno memorando, il 139. Il pubblico Ministero, esso dice, veglia all'osservanza delle leggi, alla regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, ed ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi dell'ordine pubblico. E tutto questo treno di attribuzioni sotto la direzione del ministro della giustizia. Ma in ciò è forza ravvisare un'antitesi, e dirò meglio, una negazione dei principii costituzionali.

Ma io soggiungo, che il più strano degli assurdi potrebbe verificarsi; dappoichè se è vero che la legge statutaria è la legge delle leggi, ove per avventura un agente del potere esecutivo l'avesse violata, non sarebbe stato dovere del pubblico Ministero d'agire? E se il pubblico Ministero fosse venuto meno al suo mandato, lo si sarebbe messo in contraddizione con sè stesso. Il mandatario contro il mandante, ed avreste avuto un assurdo evidente, il quale non si limitava alla logica, ma un assurdo che veniva a ledere i principii fondamentali dello Statuto.

Dopo queste considerazioni la Commissione non ebbe il coraggio di venirvi a proporre l'abrogazione di questi due articoli, poichè avrebbe dovuto sostituirvi un altro organamento; ma volle peraltro indagare se innanzi al potere giudiziario vi potesse essere una parte interessata la quale, senza ledere i principii costituzionali, potesse essere rappresentata da un pubblico funzionario.

Parve di sì; e la Commissione volle esaminare se vi fossero, e quali, i fini razionali per lo statuto giuridico del Pubblico Ministero.

Questi fini razionali, ed io dirò essenziali, sarebbero quelli della società. Spiego il mio concetto.

Innanzi al magistrato si discute prima di decidersi la contoversia. Ora egli esercita la sua giurisdizione nell'oralità delle pubbliche discussioni, il pubblico è presente; questo pubblico ha interesse che si faccia la giustizia, poichè il diritto è forza; e quando questo diritto trova nel suo esplicamento l'esecuzione, che gli si dà, la coscienza del diritto si consolida nel popolo. Adunque ci può essere una parte la quale sia veramente interessata